

LINEE GUIDA

**sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai
fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua
di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388**

Sommario

1	PREMESSA	3
2	PRINCIPI GENERALI	4
3	MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE	4
	3.1 Attività di gestione e propedeutiche	5
	3.2 Attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi	6
	3.2.1 <i>Semplificazione dei costi per la realizzazione delle attività formative</i>	7
	3.2.2 <i>Indicazioni operative per la composizione degli Avvisi</i>	7
4	REGOLAMENTO GENERALE SUL SISTEMA ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO DEL FONDO	9
	4.1 Il sistema organizzativo, gestionale e di controllo	10
	4.2 Il controllo di primo livello a carico dei Fondi: le visite <i>in itinere</i> e le visite <i>ex post</i>	11
5	TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI	12
6	IL SISTEMA DI VIGILANZA DELL'ANPAL	12
	6.1 Modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese ammissibili	13
	ALLEGATI	15

1 Premessa

L'art. 9, comma 1, lett. n.) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha trasferito all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (d'ora in poi ANPAL) la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (d'ora in poi Fondi) già esercitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi Ministero del Lavoro) ai sensi dell'art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La normativa in tema di fondi interprofessionali per la formazione continua è contenuta nell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tale disposizione ha fatto seguito la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36 del 18 novembre 2003 ed ulteriori Linee Guida che dal 2004 al 2013 si sono susseguite.

Alcune recenti pronunce giurisprudenziali, pareri e circolari, hanno peraltro contribuito a chiarire alcuni aspetti della conduzione dei Fondi, facilitando l'interprete nel delineare un panorama organico di principi fondamentali e regole in materia. Solo per citare le più importanti si rammentano la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4304 del 15 settembre 2015 ed il parere dell'ANAC del 15 gennaio 2016 nonché la successiva Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 18 febbraio 2016.

Il presente documento, partendo dunque dall'impianto dispositivo appena citato e nel rispetto dei diversi ruoli attribuiti ai singoli soggetti, si prefigge di fornire ai Fondi regole chiare ed aggiornate per la corretta gestione della attuale fase di lavoro. Le Linee Guida qui descritte fissano tuttavia gli elementi minimi circa le modalità e i criteri di gestione delle risorse assegnate ai Fondi che sono tenuti ad aderirvi e a tradurli, sviluppando il necessario livello di dettaglio, in specifici documenti come di seguito precisato.

2 Principi generali

La formazione professionale già definita strumento di politica attiva del lavoro volta a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, nella contemporanea accezione del *lifelong learning* (termine inglese che traduce la locuzione di: formazione professionale continua o lungo tutto il corso della vita) diventa valore fondamentale da perseguire al fine di rendere l'apprendimento e l'aggiornamento costante una componente permanente dell'attività dei lavoratori e del loro stesso sviluppo personale.

A tale funzione sono chiamati in Italia i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese aderenti ovvero delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore, come previsto e disciplinato dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

I Fondi quindi si alimentano, in base ad un implicito vincolo di destinazione alla formazione, col gettito derivante dalla contribuzione citata, che l'INPS riscuote dai singoli datori di lavoro e provvede a trasferire ai Fondi (una volta dedotti i meri costi amministrativi) in funzione delle scelte effettuate dai singoli datori di lavoro.

3 Modalità di utilizzo delle risorse

I Fondi, complessivamente, svolgono attività riconducibili alle seguenti categorie:

- *Attività di gestione*: comprendono tutte le attività relative all'organizzazione, gestione e controllo, sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi nei limiti previsti dal D.I. del 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;
- *Attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi*: si riferiscono alle ulteriori attività di natura propedeutica svolte dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi ed in particolare: informazione a vario titolo offerta ai soggetti responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; raccolta, valutazione e selezione dei progetti; predisposizione dei sistemi di controllo; predisposizione dei sistemi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
- *Attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi*: si riferiscono alle attività finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi, che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti a favore dei propri dipendenti, da

organismi accreditati secondo le normative regionali, da soggetti individuati sulla base dei criteri a tale scopo definiti dai Fondi e possono riguardare: la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici, il personale docente, la formazione, l'orientamento e la selezione dei partecipanti, la certificazione finale delle competenze, le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi.

Come indicato anche dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 10 del 18 febbraio 2016, si possono delineare nell'ambito delle attività dei Fondi essenzialmente due fattispecie:

1. **Acquisizione di beni e servizi** da parte dei Fondi interprofessionali al fine di rispondere ad un fabbisogno di quest'ultimo a fronte di un corrispettivo.
2. **Concessione (attribuzione) di contributo/sovvenzione** per *finanziare in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali* come previsto dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3.1 Attività di gestione e propedeutiche

Secondo quanto già affermato con circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016, nei casi in cui il Fondo abbia intenzione di affidare lavori, servizi e forniture per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, è tenuto ad applicare, le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici ed è sottoposto alla vigilanza dall'ANAC (Rif. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*).

In deroga a tale previsione generale, non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi di servizi assoggettabili all'applicazione della disciplina su riferita:

- Incarichi a persona fisica;
- Incarichi a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza a favore del personale del Fondo) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa;
- Incarichi professionali a Studi Associati, se costituiti in conformità alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e successive integrazioni, e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista;

- Affidamento della realizzazione di attività a Enti *in house* (Articolazioni territoriali) ovvero la delega diretta di attività affidata dai Fondi in quanto rispondente ai casi previsti dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016.

3.2 Attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi

Secondo quanto già riportato nella circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016, i contributi e le sovvenzioni destinati a finanziare in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali o individuali concordati tra le parti sociali, ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388/2000, non possono invece essere considerati come corrispettivi a fronte di “affidamenti di contratti di formazione professionale”, bensì come somme destinate a finanziare piani e/o progetti formativi nei quali manca una controprestazione tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Le modalità attraverso cui tali risorse vengono utilizzate sono **esclusivamente** quelle indicate di seguito:

- **Conto individuale:** modalità di assegnazione del contributo di diretta restituzione alle aziende aderenti, mediante l'apertura di un “conto individuale” al quale le imprese che hanno versato i contributi possono attingere senza mediazioni per finanziare le proprie attività di formazione;
- **Conto collettivo:** modalità di assegnazione del contributo su base solidaristica, allo scopo di garantire la formazione su tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori; per queste esigenze i Fondi prevedono l'affluenza di una quota parte delle risorse gestite ad un “conto collettivo” o “conto sistema”, finanziato da quota parte dei contributi versati da tutte le imprese e potenzialmente aperto a tutte queste. L'assegnazione delle risorse rientranti nel “conto di sistema” (o “conto comune” o “collettivo”) avviene sulla base di procedure selettive che comportano una “valutazione nel merito di proposte di interventi formativi”.

I Fondi impiegano le risorse all'uopo ricevute dall'INPS di regola entro il semestre successivo all'assegnazione, tramite pubblicazione di avvisi su Conto Collettivo. A tale ultimo riguardo fa fede, per l'impiego, la data di pubblicazione degli avvisi pubblici. Nel periodo che intercorre tra l'assegnazione delle risorse e l'effettiva erogazione delle stesse, i Fondi possono investire le suddette somme esclusivamente in operazioni prive di

rischio come da indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e Finanze (vedi note prot. n. 10958 del 30/08/2006 e n. 57930 del 02/05/2007). Tali operazioni devono svolgersi nel rispetto dei criteri di assoluta temporaneità e contenimento del rischio nonché del divieto di promuovere operazioni finanziarie speculative o aleatorie. La mancata osservanza di tali indicazioni sarà segnalata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali come elemento di inefficiente funzionamento del Fondo, e come tale valutata in relazione al possibile commissariamento dello stesso.

3.2.1 Semplificazione dei costi per la realizzazione delle attività formative

La concessione di contributi/sovvenzione di cui al paragrafo 1 può assumere, in alternativa, una delle seguenti forme:

- ***Rendicontazione sulla base di tabelle standard di costi unitari.*** Il sistema *a Costi Standard* potrà essere utilizzato facendo ricorso ai modelli vigenti dettati dalla normativa nazionale e comunitaria. Utilizzando i costi standard unitari, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire chiaramente le quantità legate ad un'attività e le tabelle standard di costi unitari. Il ricorso a tale modalità dovrà essere previsto nel Regolamento generale predisposto dal Fondo, nel quale dovranno essere definite dettagliatamente le regole applicative.
- ***Rendicontazione a costi reali.*** In questo caso sarà comunque possibile stimare in maniera forfetaria i costi indiretti: nel caso di finanziamento a tasso forfettario determinate categorie di costi ammissibili chiaramente identificati *ex ante* (costi indiretti) sono calcolate applicando una percentuale stabilita per una o più categorie di costi ammissibili. È consentita la rendicontazione di spese indirette ad un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condizione che la percentuale sia determinata *ex ante* da parte del Fondo. Il ricorso a tale modalità dovrà essere previsto nel Regolamento generale predisposto dal Fondo, nel quale dovranno essere definite dettagliatamente le regole applicative.

3.2.2 Indicazioni operative per la composizione degli Avvisi

Pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Fondi è, tuttavia, necessario che gli stessi si attengano, nella produzione di avvisi pubblici sul conto

collettivo, al rispetto delle seguenti indicazioni operative tratte dall'attuale scenario regolatorio.

In aderenza con quanto evidenziato ad esempio dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere AS1273 (ex S2512) del 29.04.2016 è necessario che i Fondi provvedano a predeterminare e rendere pubblici, con un adeguato grado di dettaglio:

- tutti i presupposti richiesti per ottenere l'approvazione dei piani formativi;
- le modalità e tempistiche entro cui i Fondi si impegnano ad approvare i piani formativi di riferimento;
- le modalità e tempistiche entro cui i Fondi si impegnano a richiedere le eventuali integrazioni o ad esaminare i riscontri alle integrazioni ricevute;
- le modalità con cui devono essere rendicontati i piani formativi autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti.

Inoltre è necessario che nella predisposizione degli avvisi i Fondi debbano individuare chiaramente gli obiettivi e le tipologie dei piani formativi presentabili, gli ambiti di intervento della formazione, i destinatari della formazione nonché i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività formative.

A tale ultimo riguardo è doveroso segnalare che, laddove il Fondo preveda nel singolo avviso la possibilità per il soggetto attuatore di fare ricorso alla delega a un soggetto terzo, questa dovrà avere necessariamente le seguenti caratteristiche:

- che si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- che si tratti di interventi formativi rivolti al personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna;
- che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% dell'importo del finanziamento concesso.

L'avviso deve inoltre garantire la corretta attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei piani formativi da presentare, nel rispetto del principio alla base dell'art. 118 della L. 388/2000.

A tal fine deve essere assicurato che il livello di rappresentatività delle parti sociali che sottoscrivono il Piano formativo corrisponda alla tipologia di riferimento dello stesso (rappresentanze aziendali per i Piani aziendali, rappresentanze territoriali per i Piani territoriali, ecc.). In loro assenza o in caso

di mancato riscontro da parte degli stessi, il Piano formativo potrà essere sottoscritto dal livello di rappresentanza sindacale immediatamente superiore: pertanto, in assenza/mancato riscontro della rappresentanza sindacale aziendale si dovrà far riferimento a quelle di livello territoriale o, in loro assenza/mancato riscontro, alle Parti sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti dalla/e impresa/e di riferimento del Piano Formativo da finanziare.

Tale grado di dettaglio è richiesto in coerenza con quanto stabilito nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.

4 Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale e di controllo del Fondo

I Fondi sono responsabili della gestione delle risorse ad essi assegnate. Tale responsabilità si concretizza in particolare nell'adozione di un idoneo Regolamento, recante la descrizione del proprio modello organizzativo, gestionale e di controllo.

Ciascun Fondo provvederà, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione sul sito ANPAL delle presenti Linee Guida, a trasmettere all'ANPAL il proprio Regolamento, che sarà oggetto di approvazione formale da parte della stessa Agenzia.

Al fine di rispondere ai principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, il modello organizzativo adottato dai singoli Fondi ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 deve contenere:

- una chiara definizione e assegnazione dei ruoli e delle responsabilità collegate alle funzioni di gestione, di pagamento e di controllo necessarie per garantire sane procedure finanziarie all'interno dell'organizzazione;
- sistemi efficaci per garantire che i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della valutazione, approvazione e assegnazione delle risorse relative ai piani formativi svolgano le diverse funzioni nel rispetto del principio della separazione tra i ruoli, al fine di evitare sovrapposizione tra gli stessi e degenerazioni nel conflitto controllore/controlato;

I Fondi garantiscono che le rispettive sedi dislocate sul territorio nazionale e/o articolazioni territoriali (laddove previste), nonché tutti i soggetti che svolgono attività finalizzate alla realizzazione dei Piani Formativi, ognuno per quanto di propria competenza, ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi organizzativo, gestionale e di controllo adottati, necessari per

garantire una sana gestione dei finanziamenti, in conformità dei principi e delle norme generalmente riconosciute ed in particolare al fine di garantire adeguatamente la correttezza, la regolarità e l'ammissibilità delle domande di contributo.

E' necessario, inoltre, che la manualistica del Fondo predisposta per la gestione ed il controllo delle attività formative chiarisca espressamente che eventuali modifiche dei criteri in essa stabiliti trovino applicazione solo per i piani formativi approvati successivamente alla pubblicazione delle modifiche introdotte (non applicazione di regole retroattive).

Nel documento dovranno essere, altresì, riportate descrizioni di dettaglio sulle modalità operative riguardanti il finanziamento degli interventi formativi nel rispetto della normativa in tema di *Aiuti di Stato*.

Tale documento dovrà essere costantemente aggiornato con le eventuali disposizioni normative sopraggiunte.

4.1 Il sistema organizzativo, gestionale e di controllo

Al fine di rendere uniforme e certa l'applicazione delle presenti Linee Guida, il Regolamento dovrà contenere una specifica declinazione del sistema organizzativo, gestionale e di controllo, che contenga in modo dettagliato la descrizione delle procedure e delle regole adottate per la gestione delle risorse finanziarie assegnate e per lo svolgimento delle attività di controllo. Esso dovrà prevedere, inoltre, procedure specifiche per la verifica di quanto attestato con autodichiarazione presentata dai soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione delle attività, sia gestionali che formative del Fondo.

Il sistema organizzativo, gestionale e di controllo dovrà puntualmente richiamare, ove si faccia ricorso a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, e, più in generale, per lo svolgimento delle attività di gestione, la normativa in tema di:

- *Appalti pubblici* (rif. D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50);
- *Tracciabilità dei flussi finanziari* (rif. art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i.);
- *Antiriciclaggio, in tema di transazioni finanziarie* (rif. art. 49 del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007, così come modificato dal comma 1 dell'art.12 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.);

- *Prevenzione della corruzione e trasparenza* (rif. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.)¹

4.2 Il controllo di primo livello a carico dei Fondi: le visite *in itinere* e le visite *ex post*

Il Regolamento dovrà definire dettagliatamente le procedure di verifica e controllo sulle spese sostenute per le attività di gestione, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per i piani formativi da essi finanziati, da estendere anche ai soggetti attuatori degli interventi formativi. In tale ambito i Fondi si dotano di procedure utili alle verifiche amministrativo-contabili finali (*verifiche ex post*) tese al controllo delle spese sostenute dai soggetti attuatori ai fini della loro ammissibilità al finanziamento. Stabiliscono, inoltre, modalità e tempistiche per svolgere visite *in itinere*, finalizzate a verificare lo stato di realizzazione dell'azione formativa ed il suo regolare svolgimento. In adesione ai principi di terzietà e qualità del controllo i Fondi assicurano che tali verifiche (*ex post* ed *in itinere*) non vengano svolte dallo stesso personale. In particolare:

- le visite *in itinere* si caratterizzano per la predisposizione di documentazione attestante le attività svolte che dovrà prevedere, nel caso di immediato riscontro di irregolarità, anche l'indicazione delle misure necessarie al superamento delle stesse;
- le visite *ex post*, stabilite a seguito della ricezione del Rendiconto finale di progetto, dovranno essere finalizzate a verificare la coerenza con quanto dichiarato in fase di finanziamento e all'ammissibilità, correttezza e congruenza delle spese rendicontate.

Gli accessi si svolgono presso la sede di conservazione della documentazione amministrativo/contabile del piano finanziario, avendo particolare attenzione ai seguenti aspetti: verificare il reale svolgimento dell'attività finanziata e rendicontata, anche attraverso la visione a campione della documentazione amministrativo/contabile in originale; attivare le misure necessarie al superamento delle eventuali irregolarità rilevate.

Qualora le visite (*in itinere* ed *ex post*) siano svolte a campione, è necessario definire una metodologia di campionamento che garantisca un'adeguata

¹ I Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua vengono annoverati tra i soggetti destinatari delle disposizioni in tema di trasparenza in considerazione del nuovo ambito soggettivo di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Tale proposta è contenuta nell'*Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* posto in consultazione pubblica aperta dall'ANAC il 27 marzo 2017.

rappresentatività e stratificazione della popolazione estratta (Piani Formativi da sottoporre a verifica), basandosi su un campionamento di tipo statistico-casuale o, in alternativa, un campionamento ragionato in cui siano definiti i criteri ed i parametri presi a riferimento.

5 Trasparenza delle informazioni

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni Fondo deve rendere edotte le aziende iscritte circa i dati relativi all'entità e alla natura di tutti i costi e oneri che incidono sul gettito del contributo integrativo destinato al finanziamento delle attività formative nonché i dati relativi all'entità del contributo a disposizione di ciascuna di esse.

Il Fondo deve altresì pubblicizzare in maniera chiara la quota dei contributi INPS destinata al finanziamento della formazione e, laddove sia prevista l'attivazione di entrambe le modalità di finanziamento evidenziate al paragrafo 1, la relativa percentuale e la modalità di riparto.

6 Il sistema di vigilanza dell'ANPAL

L'ANPAL, in qualità di Agenzia competente a vigilare sulla gestione dei Fondi svolge tale attività attraverso la verifica di adeguatezza del Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale e di controllo adottato dai Fondi, nonché di affidabilità delle relazioni rendicontuali sulle spese effettivamente sostenute redatte secondo il principio di cassa. Gli ambiti di verifica agiti dall'ANPAL riguardano in particolare:

- l'organizzazione, in termini di coerenza tra il modello scelto e le funzioni svolte, nel rispetto del principio della separazione;
- la gestione, ovvero l'insieme delle procedure operative adottate dal Fondo tese al raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione;
- la rendicontazione, in termini di verosimiglianza, correttezza e trasparenza circa l'impiego delle risorse assegnate ai singoli Fondi.

Nella categoria di spesa relativa agli interventi formativi, l'attività di verifica dell'ANPAL viene svolta sui Piani/Progetti formativi finanziati individuati sulla base di una metodologia di campionamento di tipo statistico-casuale o, in alternativa, un campionamento ragionato in cui siano definiti i criteri ed i parametri presi a riferimento. Le verifiche a campione riguardano in particolare l'attuazione degli interventi formativi, in coerenza con il piano formativo approvato dai singoli Fondi e la rendicontazione delle spese

improntate ai criteri di effettività, realtà, inerenza, ammissibilità, legittimità e veridicità.

I Fondi sono gli unici destinatari dell'attività di vigilanza svolta dall'Agenzia e per gli effetti dell'art. 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i., costituiscono i soli referenti delle attività di controllo svolte: essi, pertanto, dovranno fornire prontamente, per la verifica delle spese attinenti le attività di gestione e di finanziamento delle attività formative, tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, eventualmente acquisita presso gli Enti Attuatori/Beneficiari.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione, i documenti giustificativi relativi alle attività formative devono essere conservati e resi disponibili all'esibizione per un periodo non inferiore a 10 anni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento di ogni singolo piano formativo.

In caso di riscontro di spese rendicontate ritenute non ammissibili, il Fondo dovrà porre in essere azioni per il reintegro delle spese non riconosciute.

6.1 Modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese ammissibili

Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento in tema di redazione del bilancio di esercizio, ai fini della rendicontazione delle attività svolte e delle verifiche da parte dell'Autorità Vigilante, il Fondo deve predisporre un **Rendiconto finanziario annuale** secondo il **criterio di cassa** (di seguito Rendiconto), imputando le relative entrate e spese sostenute attraverso l'individuazione della macro categoria e/o categoria e voce di spesa corrispondente, in funzione della loro natura e della tipologia cui essa si riferisce.

Il Rendiconto, strutturato nelle due macro sezioni delle Entrate e delle Uscite, riconducibile agli importi rispettivamente incassati e pagati nel medesimo anno di riferimento, dovrà essere redatto in base allo schema allegato (rif. *Allegato 1: Rendiconto finanziario per cassa*). Gli importi riportati nel Rendiconto che non seguono il criterio di cassa riguardano, esclusivamente, le somme per gli accantonamenti a titolo di TFR e per gli oneri differiti stabiliti per legge, che verranno riportate in base al criterio della competenza economica.

Il criterio contabile di riferimento per cassa (incassi e pagamenti) per la rendicontazione delle entrate e delle spese effettivamente sostenute (incassi e pagamenti) ha valenza sia per i Fondi che per i soggetti beneficiari dei finanziamenti delle attività formative. Per i Fondi di nuova costituzione

potranno essere rendicontate le spese sostenute dopo la data di autorizzazione all'attività concessa dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con Decreto ai sensi dell'art 118, comma 2 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.. Pertanto, le spese sostenute precedentemente a tale data dovranno essere a carico delle parti costituenti ad eccezione delle spese di costituzione del Fondo (es. spese notarili).

Il Rendiconto deve essere trasmesso entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento in formato elettronico *Excel* e *pdf* all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Autorità vigilante: laddove si verificasse un avanzo finanziario di cassa, i Fondi dovranno fornire apposite giustificazioni con evidenza delle motivazioni che hanno indotto tale situazione.

ALLEGATI

Allegato 1 – Rendiconto finanziario per cassa.

Allegato 2 – Schema di Regolamento generale sul sistema organizzativo, gestionale e di controllo dei Fondi